

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA- OGGETTO

Articolo 1)

Il presente statuto regola l'organizzazione della Società a Responsabilità Limitata denominata "A.P.E.F. AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA FROSINONE S.R.L."

Articolo 2)

La società ha sede in Frosinone, attualmente in piazza Gramsci n. 13.

Il trasferimento della sede legale e di eventuali sedi secondarie all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

La società, con deliberazione assunta a norma di legge, ha facoltà di istituire o sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali e rappresentanze, in qualsiasi luogo, in Italia ed all'estero.

Articolo 3)

La durata della società è fissata fino al 2040.

Articolo 4)

La società ha per oggetto la produzione di beni ovvero l'erogazione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente o degli enti partecipanti ed in particolare:

promuovere l'uso efficiente dell'energia e sviluppare le fonti energetiche rinnovabili; promuovere campagne informative, diagnosi energetiche, attività di certificazione e diagnostica negli edifici; accrescere le competenze tecniche in materia di energia presso gli operatori pubblici e privati; organizzare banche dati, corsi e convegni, nel campo energetico e ambientale; effettuare analisi e

ricerche nel settore energetico; fornire servizi di supporto alle Amministrazioni locali nello svolgimento di compiti istituzionali; assistenza nei settori energetico ed impiantistico; erogare servizi finalizzati alle ispezioni su impianti termici ai sensi dell'art. 31 e 3 legge 10/91 DPR 412/93 e D.Lgs 192/05; supporto nel servizio di rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed in altri servizi del settore idrico ed ambientale; servizio gestione e controllo COSAP, attraverso l'occupazione periodica di aree per finalità pubblicitarie, informative e/o conoscitive; gestione della proprietà immobiliare al fine di contribuire all'efficientamento energetico ed all'innovazione tecnologica attraverso l'ammodernamento degli immobili ed egli impianti;

I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti soci sulla base di disciplinari di esecuzione del servizio che la società svolge in regime di affidamento diretto.

Inoltre la società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

CAPITALE

Articolo 5)

Il capitale sociale che risulta interamente versato è di Euro undicimilaseicentoundici (11.611,00) diviso in quote ai sensi di legge.

Articolo 6)

Nel caso di aumento del capitale sociale i soci potranno esercitare il diritto di

opzione sulle quote emittende; il termine per l'esercizio di tale diritto non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla relativa comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. al domicilio dei soci.

Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida nei soci che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro quote di partecipazione.

Articolo 7)



I soci potranno esercitare il diritto di prelazione nel caso in cui un socio intenda alienare in tutto o in parte la propria quota o i propri diritti di opzione per aumento di capitale a persona allo stesso non legata da vincoli di parentela, affinità o coniugio e disponga di offerta impegnativa da parte di un acquirente.

L'offerente dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata agli aventi diritto di prelazione, indicando l'offerta ed il nominativo dell'acquirente, I soci sporranno di 30 giorni di tempo dal ricevimento dell'offerta per esercitare, mediante lettera raccomandata, il diritto di prelazione in rapporto al numero delle quote possedute.

Articolo 8)

Gli eventuali versamenti effettuati dai soci, su deliberazione adottata dall'assemblea ordinaria salvo diversa qualificazione risultante dalla documentazione contabile e dal bilancio, devono intendersi eseguiti in conto capitale, ovvero futuri aumenti di capitale sociale, a seconda della qualificazione adottata dall'assemblea stessa, sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare.

Per il suo fabbisogno finanziario la società potrà avvalersi di finanziamenti effettuati da soci che siano tali da almeno tre mesi e che detengano una parteci-



pazione di almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Articolo 9)

E' escluso dalla Società con deliberazione dell'Assemblea il socio che sia dichiarato fallito, interdetto o inabilitato

ASSEMBLEA

Articolo 10)

1 - Competenze dell'assemblea


Sono di esclusiva competenza dell'assemblea l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la scelta dell'organo amministrativo, la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo e/o del Revisore di cui al successivo articolo 12, la determinazione del compenso dei componenti degli organi sociali, la nomina e la revoca dei liquidatori, le modificazioni dello statuto, l'emissione di titoli di debito e ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

2- Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.



L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purchè sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti l'organo amministrativo e l'Organo di Controllo e/o Revisore, ove nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'organo amministrativo deve convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti da trattare quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale; detta convocazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

3- Partecipazione all'assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

4- Presidenza dell'assemblea

L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona designata dagli intervenuti, ovvero, nel caso in cui la Società sia

amministrata da due amministratori, dall'amministratore più anziano di età

Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo o negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto da un notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

5- Deliberazioni delle assemblee

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del 2° comma dell'art. 2479 c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale quando detta metà costituisce la maggioranza dei soci votanti in assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 11)

La società è amministrata da un Amministratore Unico. L'amministratore dura in carica cinque esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile. L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a spe-

cifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, ed alla struttura di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175.

L'amministratore così nominato resta in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati dall'assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Tuttavia, se la maggioranza degli amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio.

Agli amministratori spetta un compenso determinato dall'assemblea ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Il compenso dei consiglieri delegati è stabilito dal consiglio d'amministrazione al momento della loro nomina.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere tratta-

menti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche fuori della sede

sociale a mezzo lettera raccomandata anche a mano o a mezzo fax spediti ne-

gli otto giorni anteriori alla riunione; nei casi di urgenza il Consiglio di Am-

ministrazione può essere convocato anche a mezzo fax o telegramma o Mail

da inviarsi almeno due giorni prima della riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si

tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i parteci-

panti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verifi-

candosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel

luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della

riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo

libro.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso

di parità di voti, prevale il voto del Presidente ad eccezione del caso in cui il

Consiglio di Amministrazione sia composto da due soli membri.

Il segretario del Consiglio di Amministrazione può essere anche un non com-

ponente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, ad

eccezione di quelli non delegabili per legge o per statuto, ad uno dei suoi

membri.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli

amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli

amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla cari-

ca e devono entro 20 (venti) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

La firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, o all'Amministratore Delegato nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Gli stessi potranno pure nominare e revocare direttori e procuratori speciali ed alle liti, determinandone i compensi ed i poteri.

All'organo amministrativo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. nessuno escluso od eccettuato, ed in particolare, in via meramente esemplificativa, quelli di:

- acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili; consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, anche senza il realizzo dei crediti garantiti;

- rinunciare ad iscrizioni di ipoteche legali

- obbligare cambiariamente la società;

- compiere qualsiasi operazione bancaria, chiedendo ed utilizzando fidi e prestando le garanzie del caso;

- transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito

Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 12)

Ove obbligatorio per legge, l'assemblea potrà nominare, determinandone le competenze, i poteri ed il compenso spettante, alternativamente, o un organo monocratico (Sindaco Unico), o un organo collegiale (Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti), o un Revisore.

Le funzioni di controllo e di revisione legale dei conti potranno essere affidate cumulativamente allo stesso organo ovvero affidate separatamente ai due organi.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le Società per Azioni.

ESERCIZIO E UTILI

Articolo 13)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 14)

Gli utili risultanti dal bilancio approvato ai sensi di legge si ripartiscono come segue:

a) il 5% alla riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 c.c.;

b) la residua parte, salvo diverso deliberato dell'assemblea che approva il bilancio, sarà diviso tra i soci in proporzione alle quote possedute.

Articolo 14 bis)

La società effettua oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore, rispetto a detto limite, è consentita solo a condizione che la stessa

permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società

SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE

Articolo 15)

Nel caso di scioglimento della società da qualsiasi causa dipenda, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 16)

1- Clausola arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale; detto Collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, il quale provvederà anche alla designazione del Presidente

Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto ed a maggioranza, Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà il Comune in cui ha sede la Società.

La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese.

La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

VARIE

Articolo 17)

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si farà riferimento alle vigenti norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e, in difetto, a quelle in materia di Società per azioni, ove compatibili.

F.TO: FABIO DE ANGELIS

GIOVANNI PIACITELLI NOTAIO

... in conformità delle leggi, in materia di società di legge, in atti
... **CONSENTO**

... 14 FEB. 2019

